

privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo²⁵.

3. MISURE CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO

3.1. Esenzione dall'imposta di registro per l'adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici

L'articolo 16, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-*quater*, e 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 7, comma 1-*quater*, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I (che ricomprende gli articoli da 6 a 12), del medesimo decreto. L'eventuale difformità comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Ai fini dell'imposta di registro, l'articolo 12, comma 2-*bis*²⁶, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista *«sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto»*.

Si ritiene, in merito, che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all'articolo 7²⁷ del d.lgs. n. 36 del 2021, siano da ricomprendere nel regime di

²⁵ Si veda l'articolo 19, comma 20, del d.l. n. 201 del 2011.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120.

²⁷ L'articolo 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, così come modificato dall'articolo 16, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2023, prevede che *«1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si*

esenzione dall'imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:

- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9)²⁸;
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)²⁹.

costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

1-bis. Laddove gli enti (...) abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto; (...)

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 30 giugno 2024».

²⁸ L'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che le «associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...)».

²⁹ L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede che è fatto divieto «agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».